



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Sacquegna ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 361/2025 promossa da:

- **Parte_1** nato a Livorno, in data 30/12/1964, Codice Fiscale C.F._1, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Bersano;

ATTORE

- **Controparte_1** codice fiscale e partita IVA P.IVA_1, in persona dell'Amministratore Delegato, avv. **Controparte_2** il patrocinio dell'Avv. Alessandro Accinni

CONVENUTA

- **Controparte_3** P.IVA P.IVA_2, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. **CP_4** col patrocinio degli Avv.ti Pasquale Cardellicchio e Biagio Schettino

TERZA CHIAMATA

Le parti hanno così di seguito concluso:

Per parte attrice:

*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, IN VIA PREGIUDIZIALE Respingere l'avversa eccezione di carenza di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Camera Arbitrale di Milano in quanto infondata in fatto ed in diritto NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Accertare e dichiarare l'inadempimento della convenuta **Controparte_1** rispetto alle obbligazioni assunte in conseguenza del Mandato Fiduciario 801165 del 25/06/2021 conferitole dal Dott. **Parte_1** e per l'effetto dichiarare tenuta e condannare **CP_1***

Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere immediatamente al Dott. Parte_1 la somma di Euro 388.080,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal 30/05/2024 alla data di deposito del ricorso e nella misura fissata dall'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data di deposito del ricorso alla data di effettivo pagamento sulla somma rivalutata, a titolo di risarcimento del danno ex artt. 1710 e 1218 c.c., o comunque la veriore somma che dovesse risultare di giustizia dichiarare tenuta e condannare altresì Controparte_1 [...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Dott. Parte_1 al verificarsi di uno degli eventi di liquidità espressamente indicati nella comunicazione di trasferimento delle azioni e di richiesta di indicazioni in merito al diritto di co-vendita del 12/12/2023, l'ulteriore somma di Euro 164.640,00 a titolo di ulteriore risarcimento del danno ex artt. 1710 e 1218 c.c., o comunque la veriore somma che dovesse risultare di giustizia. IN OGNI CASO Con il favore di spese, competenze ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfettario 15% come per legge.

Per parte convenuta:

Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e istanza respinta: – in via preliminare di rito, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dal dottor Parte_1 per incompetenza del Tribunale adito a conoscere e decidere delle domande proposte verso la Fiduciaria, in ragione della clausola compromissoria contenuta nelle Istruzioni Irrevocabili (nonché nel Mandato Fiduciario), con ogni più opportuno provvedimento del caso e di legge; in subordine, sempre in via preliminare di rito, dichiarare l'incompetenza del Tribunale di Livorno a conoscere e decidere delle domande proposte verso la CP_1 in favore del Tribunale di Milano, quale foro competente per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c.; – in ulteriore subordine, sempre in via preliminare di rito, nella denegata ipotesi di ritenuta competenza del Tribunale adito, disporre con ordinanza non impugnabile il mutamento del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c. e la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., rispetto alla quale decorreranno i termini previsti dall'art. 171-ter c.p.c.; – nel merito, rigettare le domande tutte proposte dal dottor Parte_1 nei confronti di Controparte_1 in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte in atti, e, comunque, in via subordinata, in ragione degli impegni e obblighi di manleva assunti dal dottor Parte_1 nelle Istruzioni Irrevocabili, nel Mandato Fiduciario e derivanti dalla legge (art. 1720, comma 2, c.c.), condannare il dottor Parte_1 a tenere indenne e manlevata Controparte_1 dalle domande di causa e dalle responsabilità per i fatti e i danni dal medesimo dedotti; 2 – in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta sussistenza di una qualche responsabilità di Controparte_1 in relazione alle domande proposte dal dottor Parte_1 elidere o comunque diminuire il risarcimento ai sensi

dell'art. 1227, comma 1 o 2, c.c., per le ragioni di fatto e di diritto in atti; – inoltre, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di Controparte_5 per i danni patiti dal ricorrente per le ragioni dedotte in atti e, conseguentemente, condannare Controparte_5 [...] al risarcimento del danno a favore del ricorrente, ovvero, in subordine, ripartire le quote di responsabilità di Controparte_1 e di Controparte_5 in relazione alla gravità delle rispettive colpe e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate e, in ogni caso, accertare e dichiarare l'obbligo di Controparte_5 di tenere indenne e manlevata Controparte_1 da ogni responsabilità e risarcimento eventualmente dichiarati e disposti per le ragioni dedotte in atti e, conseguentemente, condannare [...] Controparte_5 in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne Controparte_1 dalle somme tutte, comprese le spese legali, che dovesse essere condannata a pagare al dottor Parte_1 in forza della decisione; – legge. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge.

Per la terza chiamata:

Voglia codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, sia nel merito che istruttoria, così giudicare In via preliminare, 1) accertare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Livorno in virtù della clausola arbitrale contenuta all'art. 21 del mandato del giugno 2021 sottoscritto inter-partes e, per l'effetto, dichiarare la propria carenza di giurisdizione a favore della Camera Arbitrale di Milano; In via principale, 2) respingere integralmente le domande formulate da Controparte_1 nei confronti di Controparte_3 in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in atti. In via istruttoria, 3) ammettere prova testimoniale sui seguenti capitoli: 1. “Vero che, in qualità di responsabile IT e Global End User Manager del gruppo CP_5 ho disattivato l'indirizzo di posta elettronica Email_1 del dott. Parte_1 con efficacia a far data dal 30 luglio 2023”; 2. “Vero che il sistema informatico del gruppo CP_5 risponde in automatico ai messaggi di posta elettronica indirizzati alle caselle di posta elettronica disattivate che siano inviati successivamente alla loro segnalando che il messaggio non è stato recapitato”; 3. “Vero che il doc. 2, prodotto dalla società terza chiamata CP_5 che mi viene rammostrato, è il messaggio automatico generato in risposta a messaggi di posta elettronica che siano indirizzati all'indirizzo di posta elettronica Email_1”. Si indica a teste il sig. Tes_1 residente a Scandicci (FI), Via degli Stagnacci n. 21/2. In ogni caso, 4) con vittoria di spese, diritti e onorari del giudizio.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.

In fatto.

Parte_1 ha agito in giudizio nei confronti di Controparte_1 (da qui in avanti solo CP_1) con ricorso ex art. 281 decies cpc del 12.02.2025 per sentire accogliere nei suoi confronti le su estese conclusioni.

Con l'atto di impulso Pt_1 ha rappresentato che in data 18 maggio 2021 l'Assemblea straordinaria dei soci della Controparte_5 (di seguito CP_5 deliberava l'istituzione di una particolare categoria di azioni, denominate di classe F, che godevano di tutti i diritti economici e patrimoniali delle altre azioni della Società, ma non conferivano ai loro titolari l'esercizio del diritto di voto in assemblea.

La sottoscrizione di tali azioni era riservata ad alcuni investitori selezionati tra i quali gli Amministratori ed i Dirigenti delle società del Gruppo Dedalus.

Si deliberava anche di modificare lo Statuto Sociale, per quanto qui di interesse, inserendo all'art. 8 un vincolo di indisponibilità rispetto alla vendita delle azioni oggetto dell'aumento di capitale sino ad una certa data, all'art. 9 un diritto di prelazione in favore dei soci di maggioranza in caso di vendita, in tutto o in parte, delle azioni dei soci di minoranza, all'art. 10 un diritto di *drag along* in favore dei soci di maggioranza in caso di vendita, in tutto o in parte, delle proprie azioni ed all'art. 11 un meccanismo di *tag along* in favore del socio di minoranza in caso di vendita, da parte di uno dei soci di maggioranza, in tutto o in parte, delle proprie azioni (doc. 1 allegato all'atto di citazione).

Successivamente, in data 17 giugno 2021 l'Assemblea Straordinaria della Società deliberava, tra altre decisioni, un aumento di capitale in favore dei soggetti destinatari delle Azioni di classe F (doc. 2), determinandone le condizioni economiche, la cui sottoscrizione era subordinata alla congiunta sottoscrizione anche di un Accordo di investimento tra il beneficiario delle azioni, Controparte_5

[...] , ed i suoi azionisti di maggioranza Controparte_6 e Controparte_7 [...] (di seguito l'”Accordo”).

In adempimento di questa delibera, CP_5 offrì al Dott. Parte_1 che in quel momento era Dirigente senza deleghe specifiche della Dedalus Italia S.p.A., la possibilità di acquistare numero 980,00 azioni di Classe F della Società, al prezzo di Euro 387.251,90, come certificato dall'art. 2.1 dell'Accordo sottoscritto tra lo stesso, da una parte, e Controparte_5 , [...] CP_6 e Controparte_7 dall'altra.

L'art. 4 dell'Accordo prevedeva altresì che, su richiesta del Dirigente, il Gruppo Dedalus gli avrebbe concesso un prestito per l'acquisto delle azioni per un importo complessivo di euro 193.625,95, somma che sarebbe stata immediatamente esigibile in restituzione nel caso in cui il Dirigente avesse trasferito la proprietà delle proprie azioni di classe F, o parte di esse, alle condizioni di cui all'Accordo stesso.

In ragione della limitata possibilità di negoziazione delle azioni di classe F sul mercato, lo Statuto della Società, nell'introdurre questa categoria di azioni, aveva espressamente previsto, all'art. 11, che i titolari di tali azioni godessero di un diritto di co-vendita in forza del quale, laddove un azionista di classe A, C o F avesse inteso cedere in tutto o in parte le proprie azioni, gli altri azionisti delle classi A, C o F avrebbero fruito del diritto di cedere, alle stesse condizioni, la medesima percentuale di azioni proprie allo stesso acquirente.

L'Accordo prevedeva, poi, espressamente, tra altre pattuizioni, la condizione che il Dott. *Pt_1* sottoscrivesse un mandato fiduciario, irrevocabile ex art. 1723 secondo comma c.c e stipulato anche nell'interesse degli altri stipulanti l'Accordo, con il quale intestasse fiduciariamente a [...] *Controparte_8*

Controparte_8 le azioni oggetto di sottoscrizione e le conferisse il conseguente mandato per la gestione delle stesse a nome proprio, ma nell'esclusivo interesse del fiduciante.

Tra altre pattuizioni con la fiduciaria anche le modalità per lo scambio di comunicazioni tra esse e, in particolare, *Controparte_1* indicava quali modalità per l'invio delle comunicazioni l'indirizzo pec della società oppure l'indirizzo e mail *Email_2*

In adempimento delle obbligazioni discendenti dall'Accordo, pertanto, in data 21/06/2021, *Pt_1* sottoscriveva il mandato fiduciario a *Controparte_1* numero 801165 (doc. 5), a fronte del quale intestava alla *CP_1* le azioni sopra indicate e, contestualmente, le conferiva mandato affinché la stessa amministrasse tali azioni a proprio nome ma per suo esclusivo conto ed interesse.

Donati in sede di sottoscrizione con la fiduciaria formulò espressamente l'opzione affinché le comunicazioni gli fossero inviate in via telematica all'indirizzo e-mail *Email_3*

Con comunicazione e mail del 14/06/2023 (doc. 6), nell'ambito di uno scambio di comunicazioni necessarie per la gestione del mandato fiduciario, *Pt_1* comunicava formalmente alla Fiduciaria, nelle persone del Dott. *Persona_1* e del Dott. *Persona_2* (indirizzo e mail

Email_4, cui venivano inviate tutte le comunicazioni anche inviate al Dott. *Persona_1* proprio in quanto domiciliatario contrattualmente individuato per le comunicazioni ufficiali per conto di *Controparte_1* che di lì a breve l'account e-mail

Email_1 sarebbe stato chiuso ed indicava quale nuovo indirizzo di posta elettronica a cui ricevere tutte le comunicazioni inerenti il mandato fiduciario l'indirizzo e mail *Email_5*

A partire da tale data, pertanto, la Fiduciaria faceva riferimento a questo nuovo indirizzo per la corrispondenza, come si può evincere tanto da una comunicazione e mail del 15/06/2023 (doc. 7) proprio del Dott. *Per_2* a *Pt_1* con il Dott. *Persona_1* in copia, con la quale questi chiedeva di ritrasmettere un documento già trasmesso, ma giunto al destinatario illeggibile, quanto

dalla e-mail sempre del 15/06/2023 del Dott. *Persona_1* a *Pt_1* trasmessa in copia al Dott. *Per_2* dal contenuto simile (doc. 8).

In data 12/02/2024, nel corso di una conversazione telefonica con il Dott. *Persona_1* *Pt_1* apprendeva la circostanza che, nel precedente mese di dicembre, la *CP_1* aveva ricevuto comunicazione da parte del socio *CP_6* *Controparte_7* della propria intenzione di cedere una parte rilevante delle azioni della *CP_5* di sua proprietà all'altro socio *Controparte_6* che tale comunicazione gli era stata inoltrata e che, incomprensibilmente, egli non aveva dato riscontro alcuno. *Pt_1* stupito da queste circostanze, chiedeva che gli fosse inoltrata la corrispondenza e-mail in questione, e dalla trasmissione di tale documentazione alla e-mail *Email_6* (doc. 9) si avvedeva, pertanto, che: a) la *CP_1* aveva effettivamente ricevuto una comunicazione ex art. 11 comma 1 dello Statuto della Società inerente all'intenzione della *Controparte_7* di trasferire alla *Controparte_9* 446.942 azioni (pari al 75% delle proprie azioni) della Società al prezzo di Euro 528,032720129 ad azione da corrispondersi alla formalizzazione dell'operazione, oltre ad un prezzo differito da corrispondersi all'avveramento di un evento di liquidità di ulteriori Euro 223,74267802 ad azione, operazione che si traduceva nel diritto per gli azionisti recanti un diritto di co-vendita di cedere la stessa percentuale delle azioni di loro proprietà ad un prezzo immediato di 528,00 Euro ad azione oltre ad un ulteriore prezzo di Euro 224,00 ad azione da corrispondersi all'avveramento di uno degli eventi posti quale condizione (doc.10); b) in pari data il Dott. *Persona_1* aveva inviato una e-mail all'indirizzo *Email_7* (e non all'indirizzo *Email_6*) trasmettendo una copia di tale comunicazione.

Alla e-mail del 12/02/2024 del Dott. *Persona_1* venivano allegati due file pdf recanti la lettera di invito a manifestare l'eventuale intenzione di avvalersi del diritto di co-vendita nella sua versione in lingua italiana (il già prodotto doc. 10) ed in lingua inglese, ed un file word della lettera stessa recante in calce una dichiarazione con la quale il Dott. *Persona_1* (in rappresentanza della *CP_1*), e *Pt_1* comunicavano irrevocabilmente ed incondizionatamente la propria intenzione di non avvalersi del diritto di co-vendita (si veda il file word allegato alla email del 12/02/2024);

Apprese queste circostanze, immediatamente, il Dott. *Pt_1* comunicava (doc. 11), al contrario, al Dott. *Persona_1* la propria intenzione di avvalersi del diritto di co-vendita e lo invitava a procedere in tal senso.

A tale richiesta il Dott. *Persona_1* replicava (doc 12) allegando la bozza della comunicazione che la *CP_1* avrebbe inviato per concretizzare l'esercizio del diritto di co vendita, ma invitava *Pt_1* a porre particolare attenzione alla clausola di non concorrenza intrinseca al trasferimento quote attraverso

tale meccanismo, pur riservandosi di approfondire il tema relativo ai termini per l'esercizio del diritto di co-vendita.

Pt_1 confermava la propria intenzione di procedere alla cessione, non ostando in proposito la sottoscrizione di un patto di non concorrenza (doc. 13).

Alla luce della chiara intenzione del fiduciante, il Dott. **Persona_1** gli rappresentava verbalmente l'impossibilità di procedere secondo le istruzioni impartite, atteso che, a termini di statuto, l'esercizio del diritto di co-vendita soggiace ad un termine perentorio di venti giorni lavorativi e, conseguentemente, l'infruttuoso decorso di tale termine in assenza di comunicazione recante l'intenzione dell'azionista di avvalersi di tale diritto lo rendeva definitivamente perento.

Preso atto di ciò, seguiva una lunga fase di recriminazioni da parte di **Pt_1** alla fiduciaria **CP_1** nelle quali denunciava la gravissima negligenza con la quale era stato gestito il mandato fiduciario, in particolar modo nella gestione di comunicazioni importanti quali l'esercizio di un diritto di vendita delle partecipazioni oggetto di mandato e contestava immediatamente la responsabilità della **CP_1** nell'occorso chiedendo infine il risarcimento dei danni patiti, pari al controvalore delle azioni rimaste invendute pari a Euro 388.080,00 ed ulteriori euro 164.400,00 a titolo di risarcimento del danno.

Tali lamentele e richieste venivano respinte da **CP_1**, tanto da spingere **Pt_1** alla proposizione della presente azione.

CP_1 si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare, l'incompetenza del Tribunale adito a conoscere la domanda avanzata dal **Pt_1** nei confronti della **CP_1**, la cui cognizione è stata devoluta dalle parti alla competenza arbitrale.

Afferma Cordusio che la domanda del ricorrente si fonda su una presunta responsabilità contrattuale della Fiduciaria per l'asserita violazione delle Istruzioni Irrevocabili e del Mandato Fiduciario, come integrato dalle Istruzioni Irrevocabili stesse.

L'articolo 21 delle Istruzioni Irrevocabili prevede che ogni controversia derivante dal mandato o ad esso connessa sia risolta secondo diritto da un collegio arbitrale composto da tre membri, nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Peraltro, anche l'art. 15 del Mandato Fiduciario contiene una clausola compromissoria per arbitrato rituale.

L'art. 9 delle Istruzioni Irrevocabili prevede che le stesse integrino il Mandato Fiduciario, prevalendo le previsioni delle Istruzioni Irrevocabili in caso di conflitto. Alla clausola compromissoria delle Istruzioni Irrevocabili va, quindi, fatto riferimento e applicazione per la presente azione (fermo restando che non vi è contrasto di volontà di derogare al Giudice ordinario con il Mandato Fiduciario che prevede la devoluzione delle liti in arbitrato).

CP_1, in via subordinata eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Livorno, non potendo il **Pt_1** invocare la qualifica di «consumatore» con riferimento ai contratti azionati. È noto, secondo la convenuta, che consumatore è «la persona fisica che agisce, in un rapporto negoziale, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o commerciale eventualmente svolta» e che «conclud[e] un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività». Deve invece considerarsi «professionista» la persona fisica che utilizza il contratto «per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale». La qualità del contraente deve essere valutata «al momento della stipula del contratto»; per l'assunzione di qualifica di professionista «non è necessario stipulare un contratto che costituisca di per sé esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, [ma] è sufficiente che il contratto sia stipulato al fine di soddisfare interessi anche solo connessi od accessori rispetto allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale». Nel caso di specie è pacifico che il **Pt_1** al momento della sottoscrizione del Contratto di Investimento, del Mandato Fiduciario e delle Istruzioni Irrevocabili (e sino al 28 aprile 2022), ricopriva il ruolo di Consigliere di **CP_5** e di Direttore Generale Italia di Dedalus Italia S.p.A., società del Gruppo Dedalus. Ed è proprio in tale veste che il **Pt_1** ha aderito al Piano (che era riservato ai Manager del Gruppo) sottoscrivendo la relativa documentazione contrattuale, tra cui il Mandato Fiduciario e le Istruzioni Irrevocabili.

CP_1, comunque, prendeva posizione anche rispetto al denunciato comportamento negligente imputato da **Pt_1** replicando che la comunicazione e-mail con la quale il fiduciante informava la fiduciaria della modifica del proprio indirizzo e-mail è priva di valore posto che non aveva la forma scritta richiesta e che quanto alla «modalità» di trasmissione, l'art. 17 delle Istruzioni Irrevocabili del contratto prevede espressamente l'utilizzo dei seguenti mezzi: consegna a mano con ricevuta, raccomandata con ricevuta di ritorno o fax con conferma di ricezione (o posta certificata) e nessuna di queste tre forme veniva utilizzata da **Pt_1** in quanto nessuna garantiva l'avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Infine, **CP_1** ha chiesto (e ottenuto) l'autorizzazione a chiamare in causa **CP_5** in ragione del rapporto contrattuale che la legava alla società nell'interesse della quale amministrava in qualità di fiduciaria le azioni di cui trattasi e alla quale la convenuta imputa di non aver mantenuto i contatti con i propri manager e in particolare di non aver comunicato alla fiduciaria le dimissioni dall'incarico dirigenziale di **Pt_1**. Aggiunge a ciò che il contratto conterrebbe una clausola liberatoria della responsabilità di **CP_1**, da imputarsi invece a **CP_5**.

CP_5 si è costituita ritualmente in giudizio aderendo all'eccezione relativa alla presenza ed alla violazione della clausola compromissoria contenuta nel contratto di mandato a **CP_1**, ma anche

contestando recisamente gli inadempimenti che le si imputano e negando l'esistenza di una clausola liberatoria per **CP_1** a fronte di suoi inadempimenti.

A fronte di articolate richieste istruttorie il Giudice (nella persona di altro Magistrato) ha reputato non infondata, ad un esame sommario, l'eccezione della clausola arbitrale ed ha assegnato i termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche ritenendo la causa matura per la decisione.

Con comparsa conclusionale **Pt_1** ha replicato all'eccezione preliminare di **CP_1**.

In tal senso, ha affermato che l'art. 3 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) definisce "consumatore" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta ed in proposito la giurisprudenza, sia nazionale che eurounitaria, è unanime nel ritenere che tale qualifica debba essere accertata "in concreto", con riferimento alla finalità specifica perseguita con il singolo atto o contratto, e non in base alla condizione soggettiva generale della persona (cfr. Corte di Giustizia UE, Sez. IX, 9 marzo 2023, C-177/22; Cass. Civ., Sez. U, n. 5868 del 27/02/2023). Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ sent. N. 26457/2025), ciò che rileva è "la verifica esclusiva della natura professionale, o meno, dell'attività esercitata dal cliente attraverso la conclusione del contratto", ragione per la quale anche un professionista o un manager può agire come consumatore se il contratto è stipulato per soddisfare esigenze di natura privata, non funzionali all'esercizio della sua attività (Cass. Civ., Sez. 6, N. 31733 del 04-11-2021).

Nel caso di specie, il Sig. **Pt_1** ha sottoscritto il Mandato Fiduciario con **CP_1** al solo ed unico scopo di realizzare un investimento dei propri risparmi personali, finalità del tutto avulsa e distinta dalla sua pregressa attività professionale. **Pt_1** sostiene che al momento della sottoscrizione del contratto di mandato per l'acquisto delle azioni, era un semplice dirigente di una società controllata da **CP_5** privo di qualsiasi delega amministrativa o procura verso terzi per conto di entrambe le società. Contrariamente a quanto sostenuto da **CP_1**, peraltro, il rapporto contrattuale in esame non presenta alcun collegamento funzionale con l'attività lavorativa dell'attore. Lo scopo del contratto non era l'esercizio dell'attività di manager, ma un investimento di capitale privato, rivestendo la sua qualità di manager semplicemente l'occasione dell'investimento non la qualità dell'investitore.

In assenza di istruzione probatoria negata dal Giudice, all'udienza del 23.04.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

In diritto.

L'eccezione preliminare relativa alla clausola compromissoria è fondata ed esercita un'efficacia assorbente su ogni altra deduzione ed eccezione.

È certo, incontestato e dedotto dallo stesso attore che l'art. 21 delle condizioni generali del contratto di mandato alla fiduciaria CP_1 contiene la seguente clausola compromissoria:

Qualsiasi controversia derivante da, o connessa a questo mandato sarà definitivamente risolta secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano (il Regolamento). Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri nominati conformemente al Regolamento, i quali decideranno secondo diritto. Il procedimento arbitrale si svolgerà a Milano (Italia). Tutti gli atti del procedimento arbitrale, comprese udienze e memorie, saranno condotti e redatti in lingua inglese. Il lodo arbitrale sarà definitivo e vincolante per tutte le parti e non sarà soggetto ad appello.

È vero anche che l'art. 15 del Mandato Fiduciario sottoscritto da CP_1 e Pt_1 (vedi doc. 5 allegato dal ricorrente al ricorso introduttivo) limita la portata della clausola anzidetta poichè, dopo aver enunciato la clausola compromissoria, stabilisce espressamente al suo ultimo comma: *"Qualora il Fiduciante sia un consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005, la competenza a decidere in ordine a qualsiasi controversia [...] spetterà in via esclusiva al Foro di residenza del consumatore"*.

Diviene allora dirimente stabilire in quale veste Pt_1 abbia conferito l'incarico a CP_1 e, quindi, a monte del mandato alla fiduciaria, in quale veste abbia acquistato le azioni CP_5

Ebbene, l'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005 definisce quale consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e come professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario.

La giurisprudenza di legittimità si è esercitata sulle nozioni di consumatore e professionista giungendo ad affermare che *In tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto avente diritto alla tutela del Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) non assume rilievo che la persona fisica rivesta la qualità di imprenditore o di professionista, bensì lo scopo perseguito al momento della stipula del contratto, con la conseguenza che anche l'imprenditore individuale o il professionista va considerato "consumatore" allorché concluda un negozio per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.* (Cass. Civ n. 6578 del 10/03/2021).

Questa massima che sembra avvalorare la tesi dell'attore in realtà introduce un tema di rilevante interesse, vale a dire che lo scopo perseguito dal contraente deve essere estraneo all'attività imprenditoriale o professionale.

Ciò implica la necessità di verificare l'esistenza di una separazione netta tra l'attività contrattuale e quella imprenditoriale o professionale al fine di inquadrare il contraente nell'una o nell'altra categoria.

Non basta, dunque, semplicemente la valorizzazione della soddisfazione di esigenze di vita quotidiana a qualificare il contraente quale consumatore, ma anche che il contratto sia concluso in assenza di qualsivoglia collegamento con l'attività professionale.

Tanto risulta confermato da altra sentenza di legittimità nella quale il Collegio ha stabilito che *in tema di contratti del consumatore, ai fini della identificazione del soggetto legittimato ad avvalersi della tutela di cui al vecchio testo dell'art. 1469 bis c.c. (ora art. 33 del Codice del consumo, approvato con d.lgs. n. 206 del 2005), la qualifica di consumatore spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale* (Cass. Civ.n. 8419/2019).

E ancora con riferimento alla originaria disciplina dell'art. 1469 bis cc che *Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. relativa ai contratti del consumatore, deve essere considerato "consumatore" la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un qualche contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di tale attività, mentre deve essere considerato "professionista" tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto "nel quadro" della sua attività imprenditoriale o professionale. Perchè ricorra la figura del "professionista" non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente - come si evince dalla parola "quadro" - che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale.* (Cass. Civ. n. 11933/2006).

Ebbene tale connessione può rinvenirsi nel caso concreto.

Pt_1 infatti, ha sottoscritto le azioni e il mandato fiduciario non quale semplice consumatore ma quale dirigente della **CP_5**

Alcune precisazioni:

1. la qualificazione di consumatore o di professionista va fotografata al momento della stipula del contratto *Ai fini del riconoscimento della qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206 del 2005, non assume rilevanza l'aspirazione futura a esercitare una professione, dovendosi considerare, per la classificazione quale consumatore o professionista, la qualità del contraente al momento della stipula del contratto.* (Cass. Civ. n. 26292 del 08/10/2024);

2. non rileva che **Pt_1** non abbia sottoscritto le azioni e conferito il mandato fiduciario a **CP_1** nell'interesse di **CP_5** rileva la sua qualifica di dirigente e il collegamento tra questa qualità personale e l'acquisto delle azioni.

In questo senso, vuole qui affermarsi che lo scopo dell'operazione andava a vantaggio personale di **Pt_1** ma in qualità di dirigente, da qui si coglie il suo profilo professionale.

Per affermare quanto qui sostenuto è sufficiente osservare che quelle particolari azioni **CP_5** erano riservate alla dirigenza della società, potendosi cogliere come precipitato immediato che senza quella qualifica professionale **Pt_1** non avrebbe potuto acquistarle.

Esiste allora una connessione diretta e qualificata tra l'acquisto delle azioni e il successivo mandato fiduciario e la carica di dirigente di **Pt_1** connessione che faceva di **Pt_1** un professionista al momento della conclusione dei relativi contratti, connessione che si specchia nell'interesse perseguito da **Pt_1** di un vantaggio personale che senza quella qualifica dirigenziale gli sarebbe stato precluso.

Stabilito che è pienamente operativa la clausola compromissoria a favore del collegio arbitrale è necessario fare chiarezza sulle conseguenze processuali.

CP_1 infatti ha ricondotto l'operatività della clausola ad una questione di competenza, **CP_5** ad una questione di giurisdizione.

In realtà, non si tratta né dell'una, né dell'altra: *Fra giudici ordinari ed arbitri non possono configurarsi questioni di competenza, potendo tali questioni porsi, in senso tecnico, solo fra giudici, e gli arbitri non possono essere considerati tali. Cosicché in ogni caso il contrasto sulla validità di una clausola compromissoria, ovvero sul deferimento ad arbitri di una causa ad opera di un determinato compromesso o di una determinata clausola compromissoria, non può essere considerata questione di competenza, bensì di merito, in quanto direttamente inerente alla validità o all'interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Nè rileva che la sentenza impugnata abbia dichiarato la propria "incompetenza" per essere la causa "devoluta alla competenza arbitrale", risolvendosi tale "decisum" in una declaratoria d'improponibilità della domanda per ragioni di merito, come tale non impugnabile con regolamento, dovendosi tenere conto, a tal fine, dell'effettivo contenuto della pronuncia e non della formula usata nel dispositivo.* (Cass. Civ. n. 3144/2001).

La domanda di **Pt_1** in tal senso, deve semplicemente essere respinta perché infondata.

Le spese di lite seguono, dunque, la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 55/14, così come da ultimo aggiornato dal DM. 147/22 con riferimento ai valori medi del relativo scaglione.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- a) respinge la domanda proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* per le ragioni di cui in parte motiva;
- b) condanna *Parte_1* a rimborsare le spese di lite del presente giudizio a favore di *Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante, che liquida in complessivi € 22.457,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- c) condanna *Controparte_1* in persona del suo legale rappresentante a rimborsare le spese di lite del presente giudizio a favore *Controparte_3* in persona del suo legale rappresentante, che liquida in complessivi € 22.457,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Livorno, li 22.05.2026

Il Giudice

Dott. Marco Sacquegna